

N. R.G. 14578/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14578/2022

Il Giudice, dott. Silvia Orani, viste le note scritte depositate dalle parti per la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza fissata per la discussione orale, pronuncia la sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. sotto riportata



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile di I° grado iscritta al n. 14578/2022 R.G.

promossa da

DE GEORGIO TRASPORTI S.r.l. (P.I 00272220633), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Augusto Zingaropoli e dall'Avv. Giuseppe Cerrato, entrambi del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Via Domenico Vietri n.5, presso lo studio dell'Avv. A. Zingaropoli, come da procura in atti;



contro

DAICLA TRASPORTI S.R.L. Codice Fiscale: 05437650483 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Brucato del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Largo Nazareno n. 14, 92020 San Giovanni Gemini (AG), come da procura in atti.

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a D.I. - trasporto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 12 dicembre 2022, DE GEORGIO TRASPORTI srl (nel prosieguo anche solo DE GEORGIO) ha proposto opposizione al D.I. n.3864/2022, emesso il 12 ottobre 2022, con il quale il Tribunale di Firenze le ha ordinato il pagamento in favore di DAICLA TRASPORTI srl (nel prosieguo solo DAICLA) dell'importo di € 65.754,52, oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per prestazioni di riparazione di autorimorchi e di trasporto.

Per quanto rileva in questa sede, l'opponente ha sollevato una duplice eccezione preliminare di difetto di competenza del Giudice adito, dovendo la controversia essere devoluta alla competenza di arbitri, in forza della clausola compromissoria di cui all'art.17 del contratto quadro di servizi di subtrasporto concluso con l'opposta l'opposta ed essendo, in subordine, territorialmente competente, in applicazione dei criteri di riparto di cui agli artt. 19 e 20 cpc, il Tribunale di Napoli, città ove ha sede la società opponente e risulta stipulato ed eseguibile il contratto quadro, ovvero il Tribunale di Milano, quale luogo di conclusione dei singoli contratti di trasporto.

Tanto premesso, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi che la controversia è devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola contenuta nell'art. 17 del "Contratto quadro servizi" la competenza arbitrale, ovvero, in via gradata, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, essendo competente il Tribunale di Napoli o il Tribunale di Milano e, in ogni caso, conseguentemente, dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca del D.I. opposto in quanto pronunciato da Giudice incompetente.

DAICLA, regolarmente costituitasi, ha contestato le deduzioni ed eccezioni di parte opponente, e chiesto l'accertamento della competenza del Tribunale di Firenze e la conferma del D.I. opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.



All'esito della prima udienza, celebrata con modalità cartolare, il giudice, rilevato che la convenuta opposta si era costituita in giudizio nel pomeriggio del 27.6.2023, a fronte del decreto ex art. 168 bis cpc con cui è stata differita la prima udienza al 28.6.2023 e la sua sostituzione con la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 127 ter cpc, e che la circostanza ha ragionevolmente precluso all'attrice opponente di prendere visione della comparsa avversaria e di replicare alle deduzioni ed eccezioni in essa contenute in maniera compiuta in vista della prima udienza, ha rinviato la causa, per i medesimi incombenti, al 19.7.2023.

A detta udienza, l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari e l'opposta ha dichiarato di essere disponibile ad aderirvi in caso di accertamento della loro fondatezza da parte del Giudice, instando in ogni caso per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.

Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del DI, in ragione della ritenuta fondatezza dell'eccezione di compromissione in arbitri della causa, e ha rinviato per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. all'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

* * *

L'eccezione preliminare di compromissione in arbitri della causa è stata tempestivamente sollevata dall'opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione a D.I. ed è sorretta da prova adeguata, costituita dal Contratto quadro di servizi di sub-trasporto (doc.2 parte attrice opponente), recante la firma del Legale Rappresentante dell'opposta, da questa non disconosciuta e, all'art.17, la previsione del deferimento al Collegio arbitrale di "*qualsiasi controversia tra le parti relativa al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione risoluzione, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale (..)*", clausola recante sottoscrizione specifica, in applicazione di quanto prescritto dagli artt.1341 e 1342 cc.

Ciò detto, deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale*" (Cass. Ordinanza n.25939/2021; sentenza n.5265/2011).

Ne deriva che, non essendo rilevabile d'ufficio la vigenza della clausola compromissoria, il decreto ingiuntivo emesso è tuttavia revocabile quando, come nel caso di specie, in sede di



opposizione venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito e la competenza degli arbitri, ai quali dovrà essere rimessa la controversia, ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c., che richiama espressamente l'art. 50 c.p.c. (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28/07/1999).

Pur non attenendo la questione al difetto di giurisdizione, bensì all'incompetenza di questo Giudice (art.819 ter cpc), la pronuncia della presente sentenza in luogo di una ordinanza si rende necessaria ai fini della revoca del D.I. opposto, trovando applicazione l'orientamento secondo cui *“In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* (Cass. sez. V, Sent. 21 agosto 2012 Numero 14594. In questo senso, cfr anche Trib. Torino, Sent. 1.7.2010).

Per quanto esposto, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale e la competenza del Collegio arbitrale, avanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di Legge, e disporre la cancellazione del procedimento dal ruolo.

L'omessa adesione dell'opposta, all'atto della costituzione con comparsa, all'eccezione di compromissione in arbitri della causa, a cui hanno fatto seguito l'adesione subordinata all'accertamento della sua fondatezza da parte del Giudice, formalizzata all'udienza del 19 luglio 2023 e, solo in vista dell'odierna udienza, un'adesione incondizionata, ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio (cfr ex multis Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006), in ragione del principio generale di cui all'art. 91 cpc, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori relativi allo scaglione determinato dalla somma portata dal DI opposto, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la mancata celebrazione della fase di trattazione e istruttoria e la definizione del giudizio con modalità semplificata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

- 1) Letto l'art.819 ter cpc, DICHIARA la propria incompetenza a decidere la causa e la competenza del Collegio arbitrale, composto e da nominarsi secondo la clausola compromissoria di cui all'art.17 del Contratto quadro, avanti il quale la causa potrà essere riassunta nei termini di Legge;



- 2) REVOCA il D.I. n. 3864/2022 RG. emesso da Tribunale di Firenze in data 12 ottobre 2022;
- 3) ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
- 4) CONDANNA DAICLA TRASPORTI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a DE GEORGIO TRASPORTI srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in € 4.217,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.

Firenze, 15 settembre 2023

Il Giudice

dott.ssa Silvia Orani

Arbitrato in Italia

